



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 18/04/2001 n. 41

Oggetto:

Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

Sintesi:

La circolare fornisce chiarimenti ed illustra le modalita' applicative delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate introdotte dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla luce delle modifiche apportate dalla nota di approvazione della Commissione Europea n. 286841 del 13 marzo 2001.

Testo:

Premessa

1. Beneficiari.....
2. Soggetti esclusi.....
3. Ambito territoriale.....
4. Cumulabilita'.....
5. Decorrenza.....
6. Oggetto dell'agevolazione.....
 - 6.1 Nozione di struttura produttiva.....
 - 6.2 Beni agevolabili.....
 - 6.2.1 Beni materiali.....
 - 6.2.2 Beni immateriali.....
 - 6.2.3 Beni esclusi.....
 - 6.3 Requisito della novita'.....
 - 6.4 Momento rilevante.....
 - 6.5 Determinazione dell'investimento agevolabile.....
7. Utilizzo del credito d'imposta.....
8. Codice tributo.....
9. Settori speciali.....
 - 9.1 Settore della siderurgia.....
 - 9.2 Settore dell'industria automobilistica.....
 - 9.3 Settore della cantieristica navale.....
 - 9.4 Settore delle fibre sintetiche.....
 - 9.5 Richiesta di preventiva autorizzazione.....
 - 9.6 Disciplina multisetoriale dei grandi progetti.....
10. Clausole antielusive.....
 - 10.1 Beni agevolati non entrati in funzione.....
 - 10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse
 - 10.3 Rideterminazione del credito d'imposta.....
 - 10.4 Rimpiazzo dei beni agevolati.....
 - 10.5 Recupero del credito d'imposta non spettante.....
11. Controlli.....

ALLEGATO A/1

ALLEGATO B/1

ALLEGATO B/2

Premessa

Con nota n. 286841 del 13 marzo 2001, la Commissione europea ha comunicato di aver approvato l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Tale agevolazione consiste in un credito di imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i nuovi investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle aree svantaggiate.

Si segnala che la citata approvazione ha ad oggetto il regime di

aiuto di cui al testo normativo contenuto nell'originario disegno di legge presentato dal Governo. La stessa, pertanto, non si estende alle disposizioni introdotte per effetto degli emendamenti apportati al testo dell'art. 8 in sede di approvazione finale.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo, che prevedono la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento relativamente agli investimenti realizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle Regioni Abruzzo e Molise.

Le stesse disposizioni hanno costituito oggetto di separata notifica alla Commissione e, pertanto, non possono trovare immediata applicazione, se non successivamente alla specifica autorizzazione da parte dell'Organo comunitario.

Con la stessa nota innanzi citata, la Commissione europea ha inoltre precisato che l'autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura - ivi compresi i comparti relativi alla prima trasformazione (ad esempio, attività molitoria) - e dei trasporti, che pertanto sono momentaneamente esclusi dal regime agevolativo, in quanto formeranno oggetto di una decisione distinta.

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti ed illustrate le modalità applicative dell'agevolazione in esame.

1. Beneficiari

Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo, dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende in questa categoria tutte le attività di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se non organizzate in forma d'impresa -, l'attività agricola che eccede i limiti di cui all'art. 29 del citato testo unico, nonché, tra le altre, le attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nel citato art. 2195.

Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attività sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del TUIR, nonché quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

2. Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla predetta agevolazione, per espressa previsione normativa, gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), ancorché svolgano attività d'impresa.

Sono altresì escluse, per espressa previsione della Commissione europea, le imprese in difficoltà finanziaria (Cfr. Comunicazione 1999/C 288/02).

Al riguardo, si precisa che "l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) se si tratta di società a responsabilità illimitata qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) per qualunque forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste ... per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza".

Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline

comunitarie specifiche - quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico - nonche' per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisetoriale dei grandi progetti d'investimento", l'applicazione del beneficio e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse, cosi' come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in esame.

3. Ambito territoriale

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

Per determinare concretamente le percentuali rilevanti ai fini dell'individuazione del limite di fruibilita' del credito di imposta, e' necessario tenere conto sia della localizzazione dell'investimento, sia della dimensione dell'impresa.

Come gia' anticipato, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 388/2000 riconosce l'agevolazione ai soggetti che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Per definire preliminarmente il quadro giuridico di riferimento, si rammenta che il richiamato articolo 87 del Trattato stabilisce in via di principio, al paragrafo 1, che "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Lo stesso articolo 87, dopo avere definito al paragrafo 2 le specifiche categorie di aiuto comunque compatibili con il mercato comune, individua al successivo paragrafo 3 talune fattispecie di aiuti suscettibili di compatibilita' con il mercato comune tra le quali, per cio' che rileva ai fini della disposizione in esame, quelle di cui alle lettere a) e c). Puo' configurarsi una situazione di compatibilita' nel caso di:

1. aiuti destinati allo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione (articolo 87, paragrafo 3, lettera a);
2. aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

1. Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato della Comunita' europea.

Con decisione del 13 marzo 2000 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee serie C 175 del 24 giugno 2000) la Commissione europea ha approvato, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, l'elenco delle regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, in quanto ricomprese nel livello II della NUTS (Nomenclatura delle unita' territoriali per la statistica), nonche' i relativi massimali di intensita' degli aiuti.

Premesso che la misura dell'agevolazione dovra' adattarsi automaticamente alle eventuali modifiche dell'intensita' dell'aiuto e del massimale globale di copertura della Carta degli aiuti a finalita' regionale, si fornisce l'elenco delle misure attualmente in vigore:

- Calabria: 50%;
- Basilicata: 35%;
- Campania: 35%;
- Puglia: 35%;
- Sardegna: 35%;
- Sicilia: 35%.

Tutti i massimali di intensita' sopra indicati sono maggiorati di 15 punti percentuali per le piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria.

Tenendo presente che il totale risulta dalla somma delle due percentuali sopra citate, e' pertanto possibile identificare con immediatezza il limite di fruibilita' del credito di imposta, in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa, secondo la seguente tabella indicativa:

Tabella n. 1

Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	% TOTALE
CALABRIA	PMI	65
CALABRIA	Altre imprese	50
CAMPANIA	PMI	50
CAMPANIA	Altre imprese	35
BASILICATA	PMI	50
BASILICATA	Altre imprese	35
PUGLIA	PMI	50
PUGLIA	Altre imprese	35
SICILIA	PMI	50
SICILIA	Altre imprese	35
SARDEGNA	PMI	50
SARDEGNA	Altre imprese	35

Il totale costituisce il limite di fruibilita' del credito di imposta in esame.

2. Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea.

Con decisione del 20 settembre 2000, la Commissione europea ha successivamente approvato la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato. Per quanto qui rileva, si rammenta sinteticamente che tale decisione ha riconosciuto, con riferimento ai massimali di intensita' di aiuto consentito, una percentuale dell'8% per le zone proposte, ad eccezione di quelle relative alle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise cui e' applicabile una percentuale del 20%. Detti massimali sono maggiorati di 10 punti percentuali per le piccole imprese e di 6 punti percentuali per le medie imprese, come definite nella gia' richiamata Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea. Nelle aree ammissibili dell'Abruzzo e del Molise la maggiorazione e' di 10 punti percentuali sia per le piccole sia per le medie imprese.

L'elenco complessivo delle aree ammesse con la predetta decisione comunitaria del 20 settembre 2000 alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato risulta composto da:

- i) allegato A, contenente l'elenco dei Sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;
- ii) allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
- iii) allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (cfr. allegato A/1 alla presente circolare);
- iiii) allegato B/1, contenente l'elenco dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente. (cfr. allegato B/1 alla presente circolare)

Si fa presente che la Commissione europea sta esaminando la proposta di alcune correzioni - richieste dalle Regioni interessate - relative all'elenco di cui al richiamato allegato B/1.

A tal fine, nell'allegato B/2 alla presente circolare, si riporta l'elenco delle zone che devono conseguentemente ritenersi momentaneamente "sospese" in attesa della decisione comunitaria di recepimento delle proposte modificative. L'elenco corretto di tali aree, che all'atto di adozione della presente circolare non risulta ancora formalizzato, dovrà essere confermato con successiva comunicazione circolare.

Tenendo presente quanto già chiarito in ordine al necessario adattamento dell'agevolazione ad eventuali modifiche di intensità e copertura della Carta degli aiuti a finalità regionale, si riporta qui di seguito una tabella indicativa delle aree territoriali interessate e delle relative intensità di aiuto ammesse:

Tabella 2

Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

AREE IN DEROGA	DIMENSIONE IMPRESA	% TOTALE
MOLISE	PMI	30
MOLISE	Altre imprese	20
ABRUZZO	PMI	30
ABRUZZO	Altre imprese	20
CENTRO NORD	PI - piccole imprese	18
CENTRO NORD	MI - medie imprese	14
CENTRO NORD	Altre imprese	8

Al fine della concreta individuazione dei comuni e delle altre unità territoriali di cui alla Tabella 2, ricomprese nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, i soggetti interessati possono fare riferimento all'elenco fornito in allegato alla presente circolare tenendo presente, come già segnalato in precedenza, che per tale elenco è in corso di emanazione la relativa decisione da parte della Commissione europea.

4. Cumulabilità

Si evidenzia che il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.

In particolare, il regime agevolativo in esame non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione agli stessi costi ammissibili.

Non e' cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della regola c.d. de minimis, di importo cosi' poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi e' obbligo di previa notifica alla Commissione europea.

Sono pertanto fruibili anche i benefici derivanti, ad esempio, dall'applicazione dell'art. 7, comma 10, della stessa legge n. 388 del 2000, introduttivo di un ulteriore credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, effettuano nuove assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato da destinare ad unita' produttive ubicate nei territori indicati dall'articolo 4 della legge n. 448 del 1998 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

Sono inoltre fruibili, perche' diversi dagli aiuti di Stato, le misure fiscali di carattere generale, cioe' quelle misure che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, in quanto non si considerano aiuti di Stato. Tali sono, ad esempio:

- 1) le misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione di aliquote);
- 2) le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione perseguono un obiettivo di politica economica generale.

Ne discende la piena fruibilita', ad esempio, della agevolazione in commento con i benefici della legge 13 maggio 1999, n. 133, cosiddetta agevolazione "Visco", e quelli dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto tipiche misure di carattere generale nel significato sopraindicato.

Occorre precisare che la previsione di non cumulabilita' riguarda le stesse spese ammissibili del progetto di investimento oggetto di agevolazione. Non esclude che, all'interno di un eventuale piu' ampio programma d'investimento, costituito da una pluralita' di progetti, si possa far riferimento a due diversi regimi agevolativi e, quindi, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati - nell'ambito di un contratto di programma e quindi di un complesso di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalita', utilizzando distinti regimi agevolativi (ad esempio, legge n. 488 del 1992 e credito d'imposta in esame, con riferimento a diverse spese agevolabili).

Il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.

L'eventuale cumulo illegittimo sara' sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dai d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472. L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sara' comunque oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare - in particolare - il rispetto delle condizioni di non cumulabilita'.

La fruizione dell'agevolazione, infatti, che avviene con il meccanismo della compensazione previsto dal d.lgs. 241/97, sara' controllata attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonche' quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel Mod. F24, come meglio specificato nel paragrafo 11.

Su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali e' applicata l'agevolazione di cui all'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere apposta, a pena di revoca dell'agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art 8 della l. 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di...". Nel caso di locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere apposta su tutte le fatture che si riferiscono ai canoni.

5. Decorrenza

L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle

imprese durante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006.

Con riguardo al primo esercizio di applicazione, sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data.

Considerato che il punto 6) dell'autorizzazione con cui la Commissione europea ha approvato il regime agevolativo in commento ne fissa la scadenza al 31 dicembre 2006, non potranno fruire dell'agevolazione eventuali investimenti realizzati successivamente a tale data, anche se la stessa non dovesse coincidere con la chiusura dell'esercizio.

6. Oggetto dell'agevolazione

Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

6.1 Nozione di struttura produttiva

Si è detto che sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, meglio specificati nei paragrafi precedenti, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame, anche per avviare nuove attività, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento.

Per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato; ovvero può trattarsi di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale.

Non può essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune.

Si precisa, inoltre, che l'impresa con sede o stabilimento in una determinata località ubicata in area svantaggiata e che opera con stabilimenti o sedi anche in altre aree, svantaggiate o no, ai fini degli investimenti agevolabili deve fare riferimento agli acquisti, alle dismissioni e agli ammortamenti dei beni relativi ad ogni struttura produttiva.

Ai fini dell'agevolazione, i beni acquisiti devono comunque essere destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree indicate dal comma 1.

Tanto si desume dal disposto letterale del comma 2, esaminato in coordinamento con la norma antielusiva del comma 7. In tal senso la relazione ministeriale ribadisce che "occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva situata nelle aree territoriali...i costi sostenuti in ognuno dei periodi agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta".

Per la determinazione separata delle dismissioni e degli ammortamenti, riferiti a ciascuna struttura produttiva, non si richiede necessariamente la tenuta di una contabilità separata per ognuna delle medesime strutture, essendo sufficiente tenere separata evidenza della destinazione dei singoli cespiti.

Per quanto concerne l'eventuale destinazione dei beni agevolati da una struttura produttiva ad un'altra, sempre appartenente alla stessa impresa, si rimanda al paragrafo 10.2.

6.2 Beni agevolabili

Il riferimento ai "beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68" attribuisce senza equivoci una precisa qualificazione giuridica ai beni oggetto di investimento.

6.2.1 Beni materiali

Costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività di impresa.

Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, e quindi anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quelli preesistenti.

Gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa, come definita al precedente paragrafo 6.1.

6.2.2 Beni immateriali

I beni immateriali, in ottemperanza agli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", sono agevolabili solo se sfruttati esclusivamente presso la struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione e a condizione che gli stessi beni siano acquistati da terzi a prezzi di mercato.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali non possono superare il limite del 25 per cento calcolato sugli investimenti agevolati complessivamente considerati.

Il riferimento normativo ai "beni" indica che costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali come identificate dall'art. 2424 del codice civile, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in se' precisamente identificabili, che conservano una propria individualità, essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri.

Sono annoverabili tra i beni immateriali le acquisizioni:

- Q di brevetti;
- Q di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- Q di conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
- Q di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

La natura dei beni immateriali agevolabili e le condizioni per la fruizione dei benefici sono indicate al punto 4.6 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale".

A differenza dei beni materiali, dunque, per quelli immateriali l'agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna.

6.2.3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, cioè anche se l'impresa ne trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi come, ad esempio, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonché l'avviamento, in quanto non rappresenta un bene suscettibile di tutela giuridica autonoma, bensì una qualità dell'azienda.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 in commento restano espressamente esclusi da tale agevolazione, inoltre, i costi relativi all'acquisto di

"mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con DM 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989. Si precisa, al riguardo, che tale categoria non comprende anche le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame.

Si ricorda inoltre che per il settore dei trasporti, gli orientamenti comunitari sanciscono l'esclusione dall'agevolazione per gli investimenti in mezzi di trasporto (c.d. "attivi mobili") destinati al trasporto in conto terzi.

6.3 Requisito della novita'

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano, inoltre, per il requisito della novita' del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo gia' utilizzati. Il requisito della novita' sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia ne' il produttore ne' il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) ne' da parte del cedente, ne' da alcun altro soggetto.

Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novita' sussiste, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entita' rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l'impiego del bene usato non è di rilevante entita' rispetto al costo complessivo.

Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali, come individuati nel precedente paragrafo 6.2.2, il requisito della novita' è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.

6.4 Momento rilevante

La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR.

Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice civile, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.

Per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'art. 75 citato.

Il credito d'imposta compete anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi

agevolabili.

Si ricorda, tuttavia, che i progetti di cui al comma 6 dell'art. 8, elencati al successivo paragrafo n. 9 restano in ogni caso subordinati alla preventiva autorizzazione, ove prescritta, da parte della Commissione delle Comunità europee.

6.5 Determinazione dell'investimento agevolabile

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione della agevolazione in argomento (di seguito "investimento netto") è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a diverso titolo acquisiti, decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3 dall'agevolazione, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Premesso che il comma 1 dell'art. 8 in esame prevede l'attribuzione del credito "entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti" dalla Commissione europea, si fa presente che la stessa, con nota della Direzione generale della concorrenza del 6 aprile 2001, D/51407, ha precisato, con riferimento alla decisione del 13 marzo u.s., che "nel caso di beni che sono stati o saranno acquisiti tramite contratti di leasing, ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà".

Cio' consente, infatti, in conformità ai principi comunitari, di escludere gli investimenti di mera sostituzione, con un meccanismo di determinazione del beneficio che ne permette l'applicazione automatica da parte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Infatti, come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge finanziaria 2001, il montante delle acquisizioni dei beni strumentali che supera le dismissioni e gli ammortamenti di periodo - montante cui la norma correla il beneficio - è, di regola, espressivo proprio di investimenti di rinnovo, cioè di investimenti che non si possono definire di "mera sostituzione"; questi ultimi, infatti, devono essere esclusi dagli aiuti a finalità regionale, ai sensi del punto 4.4 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

La determinazione extracontabile degli "ammortamenti" riferibili ai beni in leasing sarà effettuata tenendo conto del costo di acquisizione del bene da parte del concedente e dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, fermo restando che gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria rilevano esclusivamente per l'utilizzatore.

Gli ammortamenti relativi ai beni, acquisiti a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rileveranno, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Pertanto, l'ammontare dell'investimento netto è determinato in base al seguente schema:

INVESTIMENTO NETTO

- a) COSTO COMPLESSIVO DEI NUOVI INVESTIMENTI
- b) meno COSTO NON AMMORTIZZATO BENI CEDUTI
- c) meno COSTO NON AMMORTIZZATO BENI DISMESSI
- d) meno AMMORTAMENTI (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo di entrata in funzione)

La voce di cui al punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati.

Le voci di cui ai punti b) e c) si riferiscono, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie

di beni agevolabili.

La voce di cui al punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.

Il credito d'imposta e' calcolato applicando all'investimento netto, come sopra determinato, la percentuale spettante secondo le tabelle di cui al precedente paragrafo 3:

Credito d'imposta spettante = Investimento netto x percentuale spettante

In caso di rivalutazione dei beni ai sensi della legge n. 342 del 16 novembre 2000, gli ammortamenti ed il costo non ammortizzato dei beni rivalutati devono essere dedotti dall'ammontare dell'investimento in beni agevolabili per l'importo che risulta in seguito alla rivalutazione stessa.

STIMA DELL'INVESTIMENTO NETTO

Investimento (lordo) complessivo in beni agevolabili (IL)= lire 2.000.000.000

Cessioni, dismissioni e ammortamenti (CDA) = lire 250.000.000

L'investimento netto (IN) stimato sara':

IL	2.000.000.000
- CDA	- 250.000.000
IN	1.750.000.000

A tale importo sara' applicata la percentuale spettante.

DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO NETTO

Nella stima del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti non si e' tenuto conto del valore di talune dismissioni il cui costo non ammortizzato e' pari a lire 150.000.000.

IL	2.000.000.000
- CDA	- 400.000.000
IN	1.600.000.000

7. Utilizzo del credito d'imposta

Il comma 5 dell'art. 8 dispone che il credito d'imposta e' determinato direttamente dal contribuente con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

Atteso che gli effetti finanziari di tale agevolazione hanno trovato copertura nella legge n. 388 del 2000, si conferma, analogamente a quanto espresso nella risoluzione ministeriale n. 86 del 24 maggio 1999, che anche per il credito d'imposta previsto dall'art. 8 in esame non e' operante - ai fini della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - il limite annuo massimo che l'art. 34, comma 1, della citata legge n. 388 ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in misura pari a un miliardo.

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pertanto non puo' essere chiesto a rimborso ne' puo' essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli artt. 43bis e 43ter del DPR 602/1973.

Il beneficio matura gia' a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato (cfr. par. 6.4) e, pertanto, in deroga ai criteri ordinari disciplinanti il credito d'imposta, e' possibile utilizzarlo in compensazione con il modello F24 in occasione della prima scadenza successiva alla predetta data.

Qualora il contribuente intenda avvalersi della facolta' di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene,

dovra' stimare, in via preventiva, l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenuto conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazioni di opere e acquisizioni di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta.

In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non puo' essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione, sull'investimento lordo gia' effettuato, della percentuale spettante di cui al par. 3. Sul maggiore credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovute le sanzioni, nonche' gli interessi.

In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovra' essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base delle predette stime.

Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, cosi' come correttamente determinato in sede di dichiarazione, il contribuente dovra' versare il maggior credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Quest'ultime saranno invece applicate se l'ammontare del credito utilizzato in compensazione sia superiore all'investimento lordo assunto nei limiti della percentuale spettante.

Gli interessi, dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

Si fornisce di seguito un esempio.

STIMA DELL'INVESTIMENTO NETTO (IN)

Investimento lordo complessivo in beni agevolabili (IL)= lire 2.000.000.000
 Stima delle cessioni, dismissioni e ammortamenti (CDA) = lire 500.000.000
 Percentuale spettante = 35%

IL	2.000.000.000
- CDA	- 500.000.000
IN	1.500.000.000

Applicando a tale importo la percentuale di cui al paragrafo 1, si ottiene l'importo del credito utilizzabile, pari a 525.000.000 (1.500.000.000 x 35%)

Tale somma e' stata cosi' utilizzata in compensazione:

in data 31/05/200x per 420.000.000 (80%)
 in data 30/11/200x per 105.000.000 (20%)

DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO NETTO

In sede di dichiarazione si procede alla determinazione del credito spettante sulla base delle effettive cessioni e dismissioni, nonche' degli ammortamenti calcolati a fine esercizio.

Nel caso ipotizzato, il contribuente si accorge che - nella stima del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti, effettuata in occasione delle compensazioni del 31.05.200x e del 30.11.200x ai fini della utilizzazione del credito e pari a 500.000.000 - non aveva tenuto conto della dismissione di un bene strumentale il cui costo non ammortizzato e' pari a lire 200.000.000 (CDA*).

IL	2.000.000.000
- CDA	- 500.000.000
- CDA*	- 200.000.000
IN	1.300.000.000

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'importo del credito d'imposta effettivamente spettante e' pari a

455.000.000 (1.300.000.000 x 35%).

Credito stimato	525.000.000
Credito effettivo	- 455.000.000
Differenza da versare	70.000.000

La differenza tra il credito d'imposta utilizzato in compensazione e il credito effettivamente spettante (70.000.000) deve essere versata, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 8, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta nel quale l'investimento e' stato effettuato.

Gli interessi da corrispondere sulla somma di 70.000.000 matureranno sull'80% (56.000.000) a far data dal 31/05/200x e sul 20% (14.000.000) a far data dal 30/11/200x.

8. Codice tributo

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si fa presente che, a tal fine, con risoluzione n. 23 del 15 febbraio 2001, e' stato istituito il codice tributo 6734, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388".

9. Settori speciali

A differenza del meccanismo agevolativo fin qui esaminato, consistente fondamentalmente in una fruizione automatica - senza alcuna istanza preventiva a carico del contribuente - del credito di imposta, la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 8 in esame chiaramente identifica una diversa regolamentazione per i c.d. "settori sensibili", vale a dire quei settori soggetti a normative comunitarie specifiche, nonche' per tutti i progetti di investimento di ammontare superiore alle soglie definite dalla disciplina multisetoriale dei grandi progetti. Per tali settori, infatti, il regime agevolativo puo' essere riconosciuto, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione Europea, previa autorizzazione - ove prevista - da parte della Commissione europea.

Sono altresì soggetti alla "notifica individuale" e dunque alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese che si configurino come "singoli aiuti di importo elevato", così come definiti dall'articolo 6 del Regolamento della Commissione n. 70 del 2001.

Qualora sia stata inoltrata, ove prescritta, la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, - secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 9.5 - le imprese interessate potranno, nelle more della decisione della stessa Commissione, procedere al calcolo del credito di imposta maturato, il quale tuttavia potra' essere finanziariamente utilizzato in compensazione di imposte e contributi solo a partire dal periodo di imposta nel corso del quale sia eventualmente intervenuta la relativa decisione favorevole della Commissione europea.

Tenendo presente che per i singoli settori regolamentati e' previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea solo al superamento di determinate soglie di aiuto deve ritenersi che, nei predetti casi, pur in assenza di tale obbligo di notifica preventiva, le imprese interessate debbano inviare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitivita' - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali - via Molise, n. 2 00187 Roma.

Cio' in quanto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 8 in esame prevede che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oltre a curare l'inoltro alla Commissione europea della richiesta di preventiva autorizzazione - ove prevista - procede al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

Si illustrano brevemente, per ogni singolo settore, le sopra richiamate condizioni sostanziali e procedurali.

9.1 Settore della siderurgia

Per le imprese riconducibili alle classi indicate alla lettera A) di seguito richiamata possono essere ammessi solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B), invece, possono essere ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.

Lettera A):

ultima normativa di riferimento: decisione 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, pubblicata in G.U.C.E. L 218 del 18 luglio 1997.

Classificazione ISTAT 1991:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe ad eccezione delle piriti);

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese);

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e ferroleghes (CECA)" (tutta la classe).

Lettera B):

ultima normativa di riferimento: "Inquadramento di alcuni settori siderurgici non CECA" - G.U.C.E. C 320 del 13 dicembre 1988.

Classificazione Istat 1991:

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura";

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili".

9.2 Settore dell'industria automobilistica

Per i programmi delle imprese che rientrano nelle classi indicate alla lettera C) e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro o che beneficiano di una riduzione di imposta pari o superiore a 5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Il superamento della soglia accennata va riferito al progetto inteso nella sua globalita'.

Lettera C):

ultima normativa di riferimento: "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato automobilistica" 97/C 279/01 - in G.U.C.E. C 279 del 15 settembre 1997.

Classificazione Istat 1991:

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli" limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione di rimorchi e semirimorchi", fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori":

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volani, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzeria di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

9.3 Settore della cantieristica navale

Per le categorie indicate alla lettera D), sono ammessi solo

programmi di investimento che non comportano un aumento della capacita' di costruzione dell'unita' produttiva interessata, a meno che l'aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, della capacita' di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La concessione delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

Lettera D):

ultima normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1540/1998 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo alle nuove norme per gli aiuti alla costruzione navale, pubblicato sulla GU L 202 del 18.07.1998.

Classificazione Istat 1991:

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche" limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavoro in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100

tsl; costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW;

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali":

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

9.4 Settore delle fibre sintetiche

Per la classe indicata alla lettera E), sono ammessi solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva dell'unita' interessata; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed alla approvazione da parte di quest'ultima.

Lettera E):

ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche" 96/C94/07 - G.U.C.E. C 94 del 30 marzo 1996. Relativa proroga pubblicata sulla GU C 24 del 29.01.1999.

Classificazione Istat 1991:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe).

9.5 Richiesta di preventiva autorizzazione

Come e' noto, il comma 6 dell'articolo 8 in commento prevede che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato inoltri alla Commissione europea la richiesta di preventiva autorizzazione, provvedendo altresì al controllo del rispetto delle disposizioni sostanziali e procedurali della normativa comunitaria. A tal fine, le imprese interessate potranno pertanto indirizzare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitivita' - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

I settori dell'agricoltura e dei trasporti, come evidenziato in premessa, sono esclusi dal regime agevolativo, in quanto formeranno oggetto di una decisione distinta da parte della Commissione europea.

9.6 Disciplina multisettoriale dei grandi progetti

Oltre a quanto innanzi illustrato in merito alla disciplina specifica dei c.d. settori sensibili, va tenuto presente che particolari obblighi di notificazione sono previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai grandi progetti, trattati nell'apposita "Comunicazione della Commissione sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi

progetti di investimento" (in GU C 107 del 7.4.1998). In tale Comunicazione, la Commissione ha tra l'altro ribadito la sussistenza dell'obbligo di notifica di qualsiasi progetto di aiuto regionale agli investimenti nel quadro di un regime autorizzato, in presenza di uno dei due requisiti seguenti:

1) costo totale del progetto pari o superiore a 50 milioni di euro, piu' un'intensita' di aiuto cumulata, espressa in percentuale dei costi d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50% del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese vigente nella zona considerata, piu' un aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato pari o superiore a 40.000 euro; oppure

2) aiuto totale pari o superiore a 50 milioni di euro.

10. Clausole antielusive

Il comma 7 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Le clausole di decadenza dal beneficio, in virtu' delle quali il contribuente deve procedere alla rideterminazione dell'investimento netto su cui calcolare l'agevolazione, possono essere raggruppate nelle seguenti ipotesi.

10.1 Beni agevolati non entrati in funzione

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione.

Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere determinato in base ai criteri evidenziati al precedente paragrafo 6.4.

In particolare, per gli investimenti realizzati mediante appalto a terzi, mentre l'investimento si considera sostenuto, ai fini della maturazione ed utilizzabilita' del credito, separatamente per ciascun stato di avanzamento lavori, il dies a quo per la rideterminazione del beneficio coincide con la data di ultimazione dell'opera e, cioe', con il momento in cui avviene il collaudo definitivo della prestazione complessivamente considerata.

10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovra' procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.

In relazione a quest'ultima ipotesi, si ricorda che si dovra' procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro, ancorche' nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto che essi configurano distinte strutture produttive.

Come gia' chiarito in precedenza, per i beni immateriali deve in ogni caso essere garantito l'esclusivo sfruttamento nella stessa struttura produttiva per almeno cinque anni, in conformita' a quanto previsto al paragrafo 4.6 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale.

10.3 Rideterminazione del credito d'imposta

In caso di decadenza dall'agevolazione, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario dei beni non entrati in funzione, ovvero fatti uscire dal regime d'impresa, destinati a strutture produttive diverse. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. Il termine per l'effettuazione del riscatto deve essere indicato nel contratto; di conseguenza, i contratti senza clausola di riscatto non consentono di fruire dell'agevolazione.

Si consideri il seguente esempio (decadenza per dismissione di uno dei beni agevolati dopo due anni):

Anno 2001 - Determinazione dell'agevolazione

Acquisti di beni strumentali agevolabili	1000
Dismissioni e cessioni dell'anno	- 250
Ammortamenti dell'anno	- 100
Investimento netto	650

Credito d'imposta spettante = Investimento netto, nei limiti della percentuale spettante

Anno 2003 - Rideterminazione dell'agevolazione

Investimento netto 2001	650
Decadenza per un bene agevolato di costo originario pari a	- 300
Investimento netto 2001 rideterminato	350

Il credito deve essere ricalcolato applicando la percentuale spettante all'importo dell'investimento netto rideterminato. Qualora il credito indebitamente utilizzato sia già stato utilizzato, occorrerà corrispondere l'eccedenza indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati secondo i criteri di cui al paragrafo 7.

10.4 Rimpiazzo dei beni agevolati

L'ultima parte del secondo periodo del comma 7 in esame si occupa del caso in cui, nello stesso periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi precedenti, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.

Al fine di stabilire se i beni siano riconducibili alla stessa categoria di quelli ceduti, occorre fare riferimento alle categorie merceologiche indicate nella tabella sui coefficienti di ammortamento approvata con DM 31 dicembre 1988, precisando, tuttavia, che deve trattarsi di nuovi beni aventi le medesime caratteristiche tecniche e merceologiche di quelli sostituiti.

Nella riferita ipotesi di rimpiazzo dei beni, l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene.

Il beneficio originariamente previsto, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene.

La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato.

Va precisato che qualora il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

Valga, al proposito, il seguente esempio:

Anno 2001 - Acquisto del bene agevolato	100
Anno 2003 - Cessione dello stesso bene con costo residuo	

da ammortizzare pari a

50

Ipotesi a): Investimento di rimpiazzo pari a 70
 In questo caso il costo dell'investimento originario non viene rideterminato, perché il costo del nuovo bene (70) è superiore al costo residuo di quello sostituito (50). L'eccedenza di 20 concorrerà alla determinazione dell'investimento netto per l'anno 2003.

Ipotesi b): Investimento di rimpiazzo pari a 40
 In questo caso il costo dell'investimento originario viene rideterminato e ridotto per un importo pari a 10, dato dalla differenza tra costo residuo del bene uscente (50) e il costo del bene di rimpiazzo (40).

In entrambe le ipotesi, qualora il nuovo bene acquistato nell'anno 2003, ancorché appartenente alla stessa categoria del bene acquistato nel 2001 e ceduto nel 2003, non sia da considerare - per le sue peculiari caratteristiche tecniche e merceologiche - come mero rimpiazzo del precedente, il costo dello stesso rileverà nei modi ordinari ai fini del calcolo dell'agevolazione per l'anno 2003; mentre per l'anno 2001 assumerà rilevanza la cessione del bene: si dovrà quindi procedere alla rideterminazione del beneficio deducendo dall'investimento netto dello stesso anno il costo storico del bene ceduto (100).

10.5 Recupero del credito d'imposta non spettante

Il minore credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi.

Le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la rideterminazione.

In caso di rideterminazione del beneficio ai sensi del comma 7, non sono dovute sanzioni; la decorrenza degli interessi è computata in base a quanto evidenziato al precedente paragrafo 7.

11 Controlli

L'ultimo comma dell'art. 8 prevede, infine, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, di decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cui verranno dettate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in esame. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Si fisseranno altresì le modalità e le priorità dei controlli da effettuare ai settori sensibili e ai grandi progetti che ricadono nella disciplina multisettoriale e alla cumulabilità.

Nell'ambito dei predetti decreti sarà previsto l'obbligo per le imprese che si avvarranno del regime in esame di dichiarare esplicitamente nella dichiarazione dei redditi che, con riferimento ai medesimi investimenti, l'agevolazione di cui hanno fruito non è stata cumulata con altri aiuti, di qualsiasi origine, né con altri regimi di aiuti alla creazione di posti di lavoro legati agli stessi investimenti.

Sarà inoltre disposto che le imprese che hanno fruito del regime in esame, in sede di dichiarazione dei redditi, alternativamente dichiarino:

- a. di non essere imprese in difficoltà (GU C 288 del 9/10/1999), di non aver fruito dell'aiuto in oggetto per investimenti in attività che riguardano prodotti o appartengono a settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, né per investimenti che ricadono nella disciplina multisettoriale dei grandi progetti (GU C107 del 7/04/1998);
- b. di avere adempiuto a tutte le condizioni sostanziali e

procedurali previste dalle discipline ricordate al precedente punto a) e di avere ricevuto preventivamente le autorizzazioni necessarie.

Sara', altresì, necessario segnalare ogni trasferimento dei beni materiali oggetto dell'agevolazione in altra struttura produttiva. Occorrerà distinguere quelli effettuati in aree soggette ad uno stesso grado d'intensità d'aiuto, da quelli effettuati in aree ad intensità di aiuto differente, con separata indicazione - in tal caso - delle specifiche aree e della misura dell'aiuto previsto.

NOTE

1 Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000.

2 Si tratta degli aiuti "destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione", nonché degli aiuti "destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

3 Per il settore agricolo, si rimanda a quanto chiarito in premessa.

4 In GUCE del 9 ottobre 1999, n. C 288.

5 Vedi nota 14 del successivo paragrafo 9.

6 In base all'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" (in G.U. n. 229 del 1 ottobre 1997), le PMI sono definite come imprese aventi meno di 250 dipendenti, con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, in presenza di una partecipazione inferiore al 25% detenuta da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Ove sia necessario distinguere tra una piccola ed una media impresa, la "piccola impresa" è definita come un'impresa con meno di 50 dipendenti, avente un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro ovvero un totale di bilancio non superiore a 5 milioni di euro, in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per le PMI.

7 Per "aiuto di Stato" si intende generalmente ogni possibile beneficio conferito ad un'impresa operante sul mercato da un atto della pubblica autorità, laddove l'elemento rilevante è riconducibile, pertanto, ad una manifestazione di volontà di pubblici poteri che, incidendo direttamente o indirettamente sulle risorse pubbliche - in termini di maggiore spesa o di minore entrata per l'erario - sia finalizzata ad attenuare o ad eliminare oneri che gravano su di un'impresa in condizioni normali di libero mercato. Nel Trattato CE, le principali norme di riferimento per gli aiuti di Stato sono contenute negli articoli 87, 88 e 89. L'art. 87, in particolare, non fornisce una definizione di "aiuto di Stato", ma si limita a indicare come "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza", aiuti, cioè, che siano specifici o selettivi.

La Commissione europea ha chiarito i criteri di applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato con la "Comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese" (in GUCE C 384 del 10.12.1998). Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha da ultimo chiarito i criteri

per verificare la compatibilita' degli aiuti regionali con il mercato comune con gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale", in GUCE C 74 del 10.3.1998.

8 Tale regola fu introdotta dalla Commissione nel 1992 (in GUCE n. C 213 del 19 agosto 1992 e modificata con la Comunicazione 96/C 68 06, in GUCE n. C 68/9 del 6 marzo 1996) con la quale fu fissato un importo assoluto di aiuto al di sotto del quale non vi e' obbligo di previa notifica. Si segnala, inoltre, che con Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (in GU n. 19 dell'8 marzo 2001), la Commissione europea ha chiarito da ultimo le modalita' di applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis.

I criteri dettati dalla Commissione in merito agli aiuti de minimis prevedono:

- che l'importo complessivo degli aiuti de minimis per ciascuna impresa non sia superiore a 100.000 EUR su un periodo di tre anni;
- che tale massimale comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito, ad eccezione degli aiuti all'esportazione, che sono esclusi dal beneficio della misura;
- che il citato massimale e' espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto e' concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto e' l'equivalente sovvenzione lordo

Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 69/2001 "la regola de minimis lascia impregiudicata la possibilita' che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria".

Si rileva, altresì, che il terzo considerando dello stesso regolamento esclude dalla regola de minimis "...i settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, nonché dei trasporti..." tenuto conto delle speciali disposizioni per essi previste, nonché "... del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'art. 87, paragrafo 1)..." del Trattato.

9 Si segnala che i benefici di cui all'art. 7 qui richiamato si riferiscono ad ipotesi diverse da quelle previste dal comma 10 dello stesso articolo, precedentemente evidenziato.

10 cfr. nozione civilistica di azienda, di cui all'art. 2555 cod.civ.: "l'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

11 Sono definite "grandi imprese", ai sensi della normativa comunitaria, le imprese diverse da quelle ricomprese nella definizione di piccole e medie imprese, riportata nella precedente nota n. 6.

12 In GUCE 10 marzo 1998, n. C 74. "Le spese per attivi immateriali ammissibili al beneficio sono unicamente quelle legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione e saranno soggette alle condizioni necessarie per assicurare che restino legate alla regione beneficiaria destinataria degli aiuti a finalita' regionale e che pertanto non siano trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili ai predetti aiuti. A tal fine dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Q essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale;
- Q essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- Q essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
- Q figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni".

13 Con riferimento al settore dei trasporti, come precisato in premessa, si ricorda che le agevolazioni sono attualmente sospese.

14 I settori disciplinati da regole specifiche sono: trasporti, siderurgia,

costruzioni navali, fibre sintetiche, tessile, abbigliamento, industria automobilistica.

15 Si tratta di aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto e' pari o superiore a 25 milioni di EUR, e
 - i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensita' lorda dell'aiuto e' pari o superiore al 50% del limite di cui all'art. 4, paragrafo 2; oppure
 - ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensita' netta dell'aiuto e' pari o superiore al 50% del massimale di intensita' netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto e' pari o superiore a 15 milioni di euro.

16 Per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie, ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato, prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione, acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri), rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiera di spessore di 3 mm e piu'; larghi piatti di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa, latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

17 15 milioni di euro, nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento.

18 30 mila euro, nel caso di progetti realizzati nel settore tessile e dell'abbigliamento

ALLEGATO A/1
(circolare n. 41/E del 18.4.2001)

ELENCO DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO (SLL) PROPOSTI INTEGRALMENTE

CODSLL	SLL	COMUNE
001	AVIGLIANA	ALMESE
		AVIGLIANA
		BORGONE SUSÀ
		BRUZOLO

		BUSSOLENO	
		BUTTIGLIERA ALTA	
		CAPRIE	
		CASELETTE	
		CHIANOCCO	
		CHIOMONTE	
		CHIUSA DI SAN MICHELE	
		CONDOVE	
		GIAGLIONE	
		GRAVERE	
		MATTIE	
		MEANA DI SUSÀ	
		MOMPANTERO	
		MONCENISIO	
		NOVALESA	
		ROSTA	
		RUBIANA	
		SAN DIDERO	
		SAN GIORIO DI SUSÀ	
		SANT'AMBROGIO DI TORINO	
		SANT'ANTONINO DI SUSÀ	
		SUSÀ	
		VAIE	
		VENAUS	
		VILLAR DORA	
		VILLAR FOCCHIARDO	
005	CIRIE'	ALA DI STURA	
		BALANGERO	
		BALME	
		BARBANIA	
		CAFASSE	
		CANTOIRA	
		CASELLE TORINESE	

		CERES	
		CHIALAMBERTO	
		CIRIE'	
		COASSOLO TORINESE	
		CORIO	
		FIANO	
		FRONT	
		GERMAGNANO	
		GROSCAVALLO	
		GROSSO	
		LA CASSA	
		LANZO TORINESE	
		LEMIE	
		LEVONE	
		LOMBARDORE	
		MATHI	
		MEZZENILE	
		MONASTERO DI LANZO	
		NOLE	
		PESSINETTO	
		RIVAROSSA	
		ROBASSOMERO	
		ROCCA CANAVESE	
		SAN CARLO CANAVESE	
		SAN FRANCESCO AL CAMPO	
		SAN MAURIZIO CANAVESE	
		TRAVES	
		USSEGLIO	
		VALLO TORINESE	
		VARISELLA	
		VAUDA CANAVESE	
		VILLANOVA CANAVESE	
		VIU'	

006	IVREA	ALBIANO D'IVREA
		ALICE SUPERIORE
		ANDRATE
		AZEGLIO
		BANCHETTE
		BARONE CANAVESE
		BOLLENGO
		BORGOFRANCO D'IVREA
		BORGOMASINO
		BRANDIZZO
		BROSSO
		BUROLO
		CALUSO
		CANDIA CANAVESE
		CARAVINO
		CASALBORGONE
		CASCINETTE D'IVREA
		CASTAGNETO PO
		CHIAVERANO
		CHIVASSO
		COLLERETTO GIACOSA
		COSSANO CANAVESE
		FIORANO CANAVESE
		FOGLIZZO
		IVREA
		LESSOLO
		LORANZE'
		LUGNACCO
		MAGLIONE
		MAZZE'
		MERCENASCO
		MEUGLIANO
		MONTALENGHE

		MONTALTO DORA
		MONTANARO
		NOMAGLIO
		ORIO CANAVESE
		PALAZZO CANAVESE
		PARELLA
		PAVONE CANAVESE
		PECCO
		PEROSA CANAVESE
		PIVERONE
		QUAGLIUZZO
		QUASSOLO
		ROMANO CANAVESE
		RONDISSONE
		RUEGLIO
		SALERANO CANAVESE
		SAMONE
		SAN MARTINO CANAVESE
		SAN SEBASTIANO DA PO
		SCARMAGNO
		SETTIMO ROTTARO
		STRAMBINELLO
		STRAMBINO
		TORRAZZA PIEMONTE
		TRAUSELLA
		TRAVERSELLA
		VEROLENGO
		VESTIGNE'
		VIALFRE'
		VICO CANAVESE
		VISCHE
		VISTRORIO
007	PINEROLO	AIRASCA

		ANGROGNA
		BOBBIO PELLICE
		BRICHERASIO
		BURIASCO
		CANTALUPA
		CASTAGNOLE PIEMONTE
		CAVOUR
		CERCENASCO
		CUMIANA
		FROSSASCO
		GARZIGLIANA
		LUSERNA SAN GIOVANNI
		LUSERNETTA
		MACELLO
		NONE
		OSASCO
		OSASIO
		PINEROLO
		PISCINA
		PRAROSTINO
		ROLETTO
		RORA '
		SAN PIETRO VAL LEMINA
		SAN SECONDO DI PINEROLO
		SCALENGHE
		TORRE PELLICE
		VIGONE
		VILLAR PELLICE
		VIRLE PIEMONTE
		VOLVERA
008	RIVAROLO CANAVESE	AGLIE '
		ALPETTE
		BAIRO

	BALDISSERO CANAVESE
	BORGIALLO
	BOSCONERO
	BUSANO
	CANISCHIO
	CASTELLAMONTE
	CASTELNUOVO NIGRA
	CERESOLE REALE
	CHIESANUOVA
	CICONIO
	CINTANO
	COLLERETTO CASTELNUOVO
	CUCEGLIO
	CUORGNE'
	FAVRIA
	FELETTO
	FORNO CANAVESE
	FRASSINETTO
	INGRIA
	ISSIGLIO
	LOCANA
	LUSIGLIE'
	NOASCA
	OGLIANICO
	OZEGNA
	PERTUSIO
	PONT-CANAVESE
	PRASCORSANO
	PRATIGLIONE
	RIBORDONE
	RIVARA
	RIVAROLO CANAVESE
	RONCO CANAVESE

		SALASSA
		SAN COLOMBANO BELMONTE
		SAN GIORGIO CANAVESE
		SAN GIUSTO CANAVESE
		SAN PONSO
		SPARONE
		TORRE CANAVESE
		VALPERGA
		VALPRATO SOANA
		VIDRACCO
324	CARRARA	ORTONOVO
		CARRARA
325	MASSA	MASSA
		MONTIGNOSO
328	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	CAMPORGIANO
		CAREGGINE
		CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
		CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
		FOSCIANDORA
		GIUNCUGNANO
		MINUCCIANO
		PIAZZA AL SERCHIO
		PIEVE FOSCIANA
		SAN ROMANO IN GARFAGNANA
		SILLANO
		VAGLI SOTTO
		VILLA COLLEMANDINA
343	PIOMBINO	CAMPIGLIA MARITTIMA
		CASTAGNETO CARDUCCI
		PIOMBINO
		SAN VINCENZO
		SASSETTA
		SUVERETO

373	ROCCASTRADA	CHIUSDINO
		MONTICIANO
		MONTIERI
		ROCCASTRADA
404	VELLETRI	ALBANO LAZIALE
		ARICCIA
		ARTENA
		CARPINETO ROMANO
		CASTEL GANDOLFO
		COLLEFERRO
		GAVIGNANO
		GENZANO DI ROMA
		GORGA
		LANUVIO
		LARIANO
		MONTELANICO
		NEMI
		SEGNI
		VALMONTONE
		VELLETRI
406	CASTELFORTE	CORENO AUSONIO
		CASTELFORTE
		SANTI COSMA E DAMIANO
407	CORI	CORI
		ROCCA MASSIMA
410	LATINA	BASSIANO
		CISTERNA DI LATINA
		LATINA
		NORMA
		SERMONETA
		SEZZE
411	PRIVERNO	MAENZA
		PRIVERNO

		PROSEDI
		ROCCAGORGA
		ROCCASECCA DEI VOLSCI
415	FROSINONE	ALATRI
		AMASENO
		ANAGNI
		ARNARA
		BOVILLE ERNICA
		CASTRO DEI VOLSCI
		CECCANO
		CEPRANO
		COLLEPARDO
		FALVATERRA
		FERENTINO
		FILETTINO
		FROSINONE
		FUMONE
		GIULIANO DI ROMA
		GUARCINO
		MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
		MOROLO
		PALIANO
		PASTENA
		PATRICA
		PICO
		PIGLIO
		POFI
		RIPI
		SERRONE
		SGURGOLA
		STRANGOLAGALLI
		SUPINO
		TORRICE

		TREVI NEL LAZIO
		VALLECORSA
		VEROLI
		VICO NEL LAZIO
		VILLA SANTO STEFANO
416	SORA	ARPINO
		BALSORANO
		BROCCOSTELLA
		CAMPOLI APPENNINO
		CASTELLIRI
		FONTECHIARI
		ISOLA DEL LIRI
		PESCOSOLIDO
		POSTA FIBRENO
		SORA
		VICALVI
488	ATRI	ATRI
		PINETO
		SILVI
491	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	CASTEL CASTAGNA
		CASTELLI
		COLLEDARA
		CROGNALETO
		FANO ADRIANO
		ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
		PIETRACAMELA
496	POPOLI	BOLOGNANO
		BUSSI SUL TIRINO
		CAPESTRANO
		CASTIGLIONE A CASAURIA
		COLLEPIETRO
		CORVARA

		OFENA
		PESCOSANSONESCO
		PIETRANICO
		POPOLI
		TOCCO DA CASAURIA
		TORRE DE' PASSERI
		VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI
		VITTORITO
498	CHIETI	ARI
		BRITTOLI
		BUCCHIANICO
		CASALINCONTRADA
		CATIGNANO
		CEPAGATTI
		CHIETI
		CIVITAQUANA
		GIULIANO TEATINO
		MIGLIANICO
		NOCCIANO
		RIPA TEATINA
		ROSCIANO
		TOLLO
		TORREVECCHIA TEATINA
		VACRI
		VILLAMAGNA
510	TERMOLI	ACQUAVIVA COLLECROCE
		CAMPOMARINO
		CASTELBOTTACCIO
		CASTELMAURO
		CIVITACAMPOMARANO
		GUARDIALFIERA
		GUGLIONESI
		LARINO

		LUCITO
		LUPARA
		MAFALDA
		MONTECILFONE
		MONTENERO DI BISACCIA
		PALATA
		PETACCIATO
		PORTOCANNONE
		SAN FELICE DEL MOLISE
		SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
		SAN MARTINO IN PENSILIS
		TAVENNA
		TERMOLI
		URURI
776	FROSOLONE	CIVITANOVA DEL SANNIO
		DURONIA
		FROSOLONE
		MOLISE
		SANT'ELENA SANNITA
777	ISERNIA	ACQUAVIVA D'ISERNIA
		CANTALUPO NEL SANNIO
		CAROVILLI
		CARPINONE
		CASTELPETROSO
		CASTELPIZZUTO
		CHIAUCI
		FORLI'DEL SANNIO
		FORNELLI
		ISERNIA
		LONGANO
		MACCHIA D'ISERNIA
		MACCHIAGODENA
		MIRANDA

		MONTERODUNI
		PESCHE
		PESCOLANCIANO
		PETTORANELLO DEL MOLISE
		PIETRABBONDANTE
		ROCCAMANDOLFI
		ROCCASICURA
		SANTA MARIA DEL MOLISE
		SANT'AGAPITO
		SESSANO DEL MOLISE
		VASTOGIRARDI
778	VENAFRO	CASTEL SAN VINCENZO
		CERRO AL VOLTURNO
		COLLI A VOLTURNO
		CONCA CASELE
		FILIGNANO
		MONTAQUILA
		PIZZONE
		POZZILLI
		ROCCHETTA A VOLTURNO
		SCAPOLI
		SESTO CAMPANO
		VENAFRO
090	DESIO	ALBIATE
		AROSIO
		BARLASSINA
		BESANA IN BRIANZA
		BIASSONO
		BOVISIO-MASCIAGO
		BRIOSCO
		CABIATE
		CARATE BRIANZA
		CARUGO

		CERIANO LAGHETTO
		CESANO MADERNO
		COGLIATE
		DESIO
		GIUSSANO
		INVERIGO
		LAZZATE
		LENTATE SUL SEVESO
		LIMBIATE
		LISSONE
		LURAGO D'ERBA
		MACHERIO
		MARIANO COMENSE
		MEDA
		MISINTO
		MUGGIO'
		NOVA MILANESE
		RENATE
		SEREGNO
		SEVESO
		SOLARO
		SOVICO
		TRIUGGIO
		VAREDO
		VEDANO AL LAMBRO
		VEDUGGIO CON COLZANO
		VERANO BRIANZA
072	GALLARATE	ALBIZZATE
		ARSAGO SEPRIO
		BESNATE
		CAIRATE
		CARDANO AL CAMPO
		CARNAGO

		CARONNO VARESINO
		CASORATE SEMPIONE
		CASSANO MAGNAGO
		CAVARIA CON PREMEZZO
		FERNO
		GALLARATE
		GOLASECCA
		JERAGO CON ORAGO
		LONATE POZZOLO
		OGGIONA CON SANTO STEFANO
		SAMARATE
		SOLBIATE ARNO
		SOMMA LOMBARDO
		SUMIRAGO
		VIZZOLA TICINO
214	ESTE	BAONE
		CARCERI
		CINTO EUGANEO
		ESTE
		GRANZE
		OSPEDALETTO EUGANEO
		PONSO
		SALETTO
		SANTA MARGHERITA D'ADIGE
		SANT'ELENA
		SANT'URBANO
		VIGHIZZOLO D'ESTE
		VILLA ESTENSE
216	MONTAGNANA	CASALE DI SCODOSIA
		CASTELBALDO
		MEGLIADINO SAN FIDENZIO
		MEGLIADINO SAN VITALE
		MERLARA

		MONTAGNANA
		URBANA
313	ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME
		ANCARANO
		ARQUATA DEL TRONTO
		ASCOLI PICENO
		CASTEL DI LAMA
		CASTORANO
		CIVITELLA DEL TRONTO
		COLLI DEL TRONTO
		FOLIGNANO
		MALTIGNANO
		ROCCAFLUVIONE
		SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
		SPINETOLI
		VALLE CASTELLANA
		VENAROTTA
314	COMUNANZA	AMANDOLA
		COMUNANZA
		FORCE
		MONTEFALCONE APPENNINO
		MONTEFORTINO
		MONTEGALLO
		MONTELEONE DI FERMO
		MONTELPARO
		MONTEMONACO
		PALMIANO
		SANTA VITTORIA IN MATENANO
		SMERILLO
320	OFFIDA	APPIGNANO DEL TRONTO
		CASTIGNANO
		COSSIGNANO
		MONTALTO DELLE MARCHE

		MONTEDINOVE
		OFFIDA
		ROTELLA
327	BARGA	BAGNI DI LUCCA
		BARGA
		BORGIO A MOZZANO
		COREGLIA ANTELMINELLI
		FABBRICHE DI VALLICO
		GALLICANO
		MOLAZZANA
		VERGEMOLI
339	PRATO	AGLIANA
		CANTAGALLO
		CARMIGNANO
		MONTALE
		MONTEMURLO
		POGGIO A CAIANO
		PRATO
		VAIANO
		VERNIO
348	POMARANCE	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
		MONTEROTONDO MARITTIMO
		MONTEVERDI MARITTIMO
		POMARANCE
405	APRILIA	APRILIA
		ANZIO
		NETTUNO
489	CASTILENTI	ARSITA
		BISENTI
		CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
		CASTILENTI
		ELICE
		MONTEFINO

490	GIULIANOVA	ALBA ADRIATICA
		GIULIANOVA
		MORRO D'ORO
		MOSCIANO SANT'ANGELO
		NOTARESCO
		ROSETO DEGLI ABRUZZI
		TORTORETO
492	TERAMO	BASCIANO
		BELLANTE
		CAMPLI
		CANZANO
		CASTELLALTO
		CELLINO ATTANASIO
		CERMIGNANO
		CORROPOLI
		CORTINO
		MONTORIO AL VOMANO
		NERETO
		PENNA SANT'ANDREA
		ROCCA SANTA MARIA
		SANT'OMERO
		TERAMO
		TORANO NUOVO
		TORRICELLA SICURA
		TOSSICIA
493	MANOPPELLO	ABBATEGGIO
		ALANNO
		CARAMANICO TERME
		CUGNOLI
		LETTOMANOPPELLO
		MANOPPELLO
		ROCCAMORICE
		SALLE

		SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
		SANT' EUFEMIA A MAIELLA
		SCAFA
		SERRAMONACESCA
		TURRIVALIGNANI
494	PENNE	CARPINETO DELLA NORA
		CIVITELLA CASANOVA
		COLLECORVINO
		FARINDOLA
		LORETO APRUTINO
		MONTEBELLO DI BERTONA
		PENNE
		PICCIANO
		VICOLI
		VILLA CELIERA
497	CASOLI	CASOLI
		CIVITELLA MESSER RAIMONDO
		COLLEDIMACINE
		FARA SAN MARTINO
		GESSOPALENA
		LAMA DEI PELIGNI
		LETTOPALENA
		MONTENERODOMO
		PALENA
		PALOMBARO
		TARANTA PELIGNA
		TORRICELLA PELIGNA
500	GUARDIAGRELE	CASACANDITELLA
		FARA FILIORUM PETRI
		GUARDIAGRELE
		PENNAPIEDIMONTE
		PRETORO
		RAPINO

		ROCCAMONTEPIANO
		SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
504	VASTO	CARPINETO SINELLO
		CARUNCHIO
		CASALANGUIDA
		CASALBORDINO
		CELENZA SUL TRIGNO
		CUPELLO
		DOGLIOLA
		FRAINE
		FRESAGRANDINARIA
		FURCI
		GISSI
		GUILMI
		LENTELLA
		LISCIA
		MONTEODORISIO
		PALMOLI
		POLLUTRI
		ROCCASPINALVETI
		SAN BUONO
		SAN GIOVANNI LIPIONI
		SAN SALVO
		SCERNI
		TORREBRUNA
		TUFILLO
		VASTO
		VILLALFONSINA
295	FABRIANO	CERRETO D'ESI
		FABRIANO
		ESANATOGLIA
		MATELICA
299	SASSOFERRATO	GENGA

Circolare del 18/04/2001 n. 41

		SASSOFERRATO
177	CASTAGNARO	CASTAGNARO
		VILLA BARTOLOMEA
501	LANCIANO	ALTINO
		ATESSA
		BOMBA
		CASTEL FRENTANO
		FOSSACESIA
		FRISA
		LANCIANO
		MOZZAGROGNA
		PAGLIETA
		PENNADOMO
		ROCCA SAN GIOVANNI
		ROCCASCALEGNA
		SAN VITO CHIETINO
		SANTA MARIA IMBARO
		SANT'EUSANIO DEL SANGRO
		TORINO DI SANGRO
		TORNARECCIO
		TREGLIO
503	PERANO	ARCHI
		PERANO

ALLEGATO B/1
(circolare n. 41/E del 18.4.2001)

ELENCO DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO (SLL) PARZIALI

CODSLL	SLL	COMUNI	
230	Gorizia	Gorizia (solo i seguenti quartieri di Piedimonte, S.Andrea, S. Rocco -S.Anna e Madonnina del Fante - limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del fiume Isonzo) Popolazione	sospeso

		interessata: 10055 Savogna d'Isonzo	
231	Monfalcone	Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno) Popolazione interessata: 203 Doberdo' del Lago Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon (936 abitanti Popolazione interessata: 8122 Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo (5.000 abitanti) Popolazione interessata: 21734 Ronchi dei Legionari San Giorgio di Nogaro Staranzano Torviscosa	sospeso sospeso
232	Trieste	Duino-Aurisina (si tratta delle frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana) Popolazione interessata: 3368 Monrupino (si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Ferneti, che in parte rientra nel comune di Trieste) Popolazione interessata: 0 Muggia San Dorligo della Valle (si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste, una parte della quale e' situata nel comune di Trieste) Popolazione interessata: 37 Sgonico Trieste (solo le seguenti Circostrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste) popolazione interessata: 58021	sospeso
223	Trecenta	Bagnolo di Po Stienta Trecento	
209	Cavarzere	Cavarzere Cona Pettorazza Grimani	
212	Venezia	Chioggia (solo le seguenti zone o quartieri: Canali, Saloni, B.S.Giovanni (compresa zona portuale di Val da Rio), Sottomarina centro, Sottomarina spiaggia) Popolazione interessata: 14798	

		Venezia (solo le seguenti zone o quartieri: Giudecca-Saccafisola, Murano-Sant'Erasmo, Burano- Mazzorbo-Torcello, Pellestrina-S.Pietro in Volta, Zona portuale del Comune di Venezia, Venezia arsenale, Marghera-Catene-Malcontenta) Popolazione interessata: 48715	
218	Adria	Adria Corbola Papozze	
219	Badia Polesine	Giacciano con Baruchella	
180	Legnago	Terrazzo	
221	Porto Tolle	Loreo Rosolina	
265	Comacchio	Comacchio (solo le sezioni censuarie 6,17,21,33 e 35) Popolazione interessata: 959 Migliarino Migliaro Ostellato	
266	Copparo	Copparo (solo le sezioni censuarie 16, dalla 24 alla 29, 32, dalla 34 alla 44, dalla 46 alla 51, dalla 73 alla 77, dalla 79 alla 84, 106.) Popolazione interessata: 5799 Formignana Ro (solo le sezioni censuarie 2,12,13 e 19.) Popolazione interessata: 1063 Tresigallo	
267	Ferrara	Canaro Ferrara (solo le Circoscrizioni Nord-Ovest e Nord ad esclusione delle sezioni censuarie dalla 626 alla 644, dalla 646 alla 673, dalla 680 alla 682) Popolazione interessata: 19980 Fiesso Umbertiano Occhiobello	
270	Ravenna	Ravenna (solo le frazioni geografiche Camerlona limitatamente alla sezione censuaria 1427, Casalborsetti-Primaro, Fornace Zarattini, Lido di Magnavacca, Lido Adriano limitatamente alle sezioni censuarie 1614, 2441 e 2309, Lido di Dante limitatamente alla sezione censuaria 1685, Mandriole, Marina di Ravenna, Marina Romea, Mezzano limitatamente alle sezioni censuarie da 1085 a 1094, Piallassa Baiona, Piallassa Piombone, Piangipane limitatamente alle sezioni di censimento da 1461a 1464 e 1467, Pineta di Classe 1, Pineta di Classe 2, Pineta S.Vitale, Porto Corsini, Punta	

		Marina Terme escluse le sezioni di censimento 1379 e 1381, Ravenna frazione prima limitatamente alle sezioni censuarie da 759 a 762, Ravenna frazione terza limitatamente alle sezioni censuarie da 612 a 637, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 769 a 775, da 779 a 780, da 786 a 797, da 799 a 804, da 2429 a 2430 e 2432, S.Michele limitatamente alla sezione censuaria 1519, Torri limitatamente alle sezioni censuarie 1153, 1155, 1156, da 1159 a 1.162, S.Romualdo limitatamente alle sezioni censuarie da 1163 a 1165 e 1171, Sant'Alberto limitatamente alle sezioni censuarie 894,895, da 898 a 904, da 936 a 942, da 944 a 950, S.Antonio limitatamente alla sezione censuaria 1248, Savio limitatamente alle sezioni censuarie 1965 e 1978.). Popolazione interessata: 17025	
323	Aulla	Aulla (solo le seguenti sezioni censuarie: 4, da 6 a 11, da 13 a 18, da 20 a 75) Ppopolazione interessata: 9000 Casola in Lunigiana Fivizzano	
334	San Marcello Pistoiese	Piteglio San Marcello Pistoiese	
368	Follonica	Massa Marittima	
384	Spoletto	Campello sul Clitunno Spoleto	
378	Foligno	Foligno (l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie: dalla 1 alla 48, dalla 50 alla 56, 61 e 62; dalla 66 alla 93, dalla 99 alla 134, dalla 136 alla 141, 143 e 144; dalla 146 alla 170, dalla 181 alla 186, 187 (la fascia a Nord-Est del torrente Teverone di 1.500 m di ampiezza), dalla 188 alla 190, 191 (la parte a Sud-Est della Starda Statale 316); dalla 197 alla 205, dalla 207 alla 233, 247; dalla 249 alla 261, 283 e 284, 290, 293, 382 e 383,401, 414; dalla 417 alla 419; dalla 425 alla 429, dalla 435 alla 437, 439 e 440) Popolazione interessata: 28437 Trevi	sospeso

379	Gualdo Tadino	Gualdo Tadino Nocera Umbra Valtopina	
389	Terni	Narni (l'intero territorio comunale con esclusione delle sezioni censuarie dalla 1 alla 10, dalla 12 alla 26, 28, 29, dalla 105 alla 117, 121) Popolazione interessata: 12965 Terni (l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie dalla 1 alla 4, dalla 7 alla 11, 12; dalla 13 alla 15, 16, 17, 18 e 19; dalla 21 alla 42, dalla 50 alla 57, 76; dalla 78 alla 84 compresa; 85, 86 e 87; dalla 88 alla 99, 101, 102 e 103; dalla 104 alla 107, 108 e 109, dalla 111 alla 116, 117 alla 119, dalla 121 alla 123, dalla 125 alla 129, 130, dalla 131 alla 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, dalla 164 alla 167, 169, 170, dalla 172 alla 175, dalla 177 alla 200, dalla 202 alla 226, 228, dalla 231 alla 245, dalla 249 alla 258, dalla 264 alla 275, dalla 278 alla 285, dalla 287 alla 324, dalla 328 alla 372, 373, 374, 613, 614, 617, dalla 619 alla 653, 655, 656, dalla 658 alla 664, 665, 666, dalla 667 alla 672, dalla 673 alla 676, 677, 678, dalla 679 alla 683, dalla 704 alla 706, 712, 713, 733) Popolazione interessata: 48534	sospeso
302	Camerino	Camerino Castelraimondo	
505	Villa Santa Maria	Castelguidone Castiglione Messer Marino Colledimezzo Fallo Pietraferrazzana Schiavi di Abruzzo Villa Santa Maria	
413	Cassino	Aquino Arce Ausonia Cassino Castelnuovo Parano Castrocielo Cervaro Colfelice Fontana Liri Piedimonte San Germano Pignataro Interamna Roccasecca San Giorgio a Liri San Vittore del Lazio Sant'Ambrogio sul Garigliano Sant'Andrea del Garigliano Sant'Apollinare Vallemaio Villa Santa Lucia	
062	Cairo Montenotte	Altare Cairo Montenotte (solo le seguenti sezioni censuarie 14, 15, 18, 19, dalla 24 alla 30, dalla 32 alla 34, dalla 36 alla 39, dalla 44 alla 51, 55 solo per la parte a nord della linea ferroviaria.) Popolazione interessata: 4445	sospeso

		Carcare Cengio Cosseria (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 14 alla 16) Popolazione interessata: 431 Deگو (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 3, dalla 5 alla 12, dalla 18 alla 31.) Popolazione interessata: 1770 Millesimo Roccavignale	
063	Finale Ligure	Finale Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie 3,13,20,27,29,32,34, dalla 51 alla 54.) Popolazione interessata: 1901	
064	Savona	Bergeggi (solo la sezione censuaria 7) Popolazione interessata: 14 Pontinvrea Quiliano (solo le seguenti sezioni censuarie 8, dalla 16 alla 21, dalla 27 alla 34, 36, 37, dalla 42 alla 47.) Popolazione interessata: 1667 Savona (solo le seguenti sezioni censuarie 114, 115, 118, 119, 121, dalla 123 alla 127, dalla 129 alla 132.) Popolazione interessata: 5653 Vado Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 13, 24, 27.) Popolazione interessata: 6600 Vezzi Portio	sospeso
065	Chiavari	Carasco (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 11, dalla 13 alla 16, 19,20.) Popolazione interessata: 2780 Chiavari (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 8 alla 10, 15, 23, 28, 40, 41, 44, 45, 47, 49, dalla 51 alla 53, 80, 87, 88, 99.) Popolazione interessata: 5646 Cicagna Coreglia Ligure Lavagna (solo le seguenti sezioni censuarie 1, 3, 6, dalla 12 alla 16, dalla 19 alla 21, 29, 31, 32, 42) Popolazione interessata: 5406 Leivi Moconesi (solo le sezioni censuarie dalla 1 alla 18.) Popolazione interessata: 2662 Ne (solo le seguenti sezioni censuarie 5, 6, dalla 19 alla 21, dalla 28 alla 32, 39, 41.) Popolazione interessata: 504 Onero San Colombano Certenoli Tribogna	
066	Genova	Arenzano (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 32 alla 35, 37, 40) Popolazione interessata: 350 Aveگو Bargagli Busalla (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 6 alla 11, 13, 14.)	sospeso

		<p>Popolazione interessata: 2698 Casella Ceranesi (solo le seguenti sezioni censuarie 20, 22, 24, 44, 45.) Popolazione interessata: 411 Cogoleto (solo le sezioni censuarie 23 e 35.) Popolazione interessata: 85 Davagna Genova (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 24 alla 27, dalla 29 alla 97, dalla 101 alla 106, dalla 108 alla 112, dalla 153 alla 159, dalla 166 alla 179, dalla 189 alla 194, dalla 200 alla 215, 217, 229, 230, 239, 266, 281, 328, dalla 334 alla 343, dalla 350 alla 364, 367, dalla 374 alla 377, dalla 390 alla 393, dalla 431 alla 433, 461, 520, dalla 522 alla 524, dalla 542 alla 620, 661, 663, 705, 706, dalla 709 alla 725, dalla 801 alla 829, dalla 831 alla 835, 839, 841, dalla 844 alla 847, dalla 853 alla 872, dalla 877 alla 881, 891, dalla 895 alla 899, dalla 960 alla 1025, dalla 1047 alla 1049, 1107, dalla 1114 alla 1122, dalla 1191 alla 1193, 1363, 1367, 1712, 1753, 1754, 2718, dalla 3103 alla 3112.) Popolazione interessata: 63871 Isola del Cantone (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 7, 12, 13, 15, 16, 22, 37.) Popolazione interessata: 1172 Montoggio Ronco Scrivia (solo le seguenti sezioni censuarie 1, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27.) Popolazione interessata: 1823 Sant'Olcese (solo le seguenti sezioni censuarie 7, 8, dalla 11 alla 13, 15, 26, dalla 32 alla 35.) Popolazione interessata: 2764 Savignone (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 3 alla 6, 12, 17, 18.) Popolazione interessata: 1914 Serra Ricco' (solo la sezione censuaria 13.) Popolazione interessata: 413 Sori (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 5 alla 13, dalla 15 alla 17, 25, 26.) Popolazione interessata: 2074</p>	
067	Masone	Sassello	
069	Sestri Levante	Casarza Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie 5, 8, 9, dalla 11 alla 14, dalla 16 alla 20.) Popolazione interessata: 2192 Sestri Levante (solo le seguenti	

		sezioni censuarie dalla 2 alla 4, dalla 10 alla 13, 26, 27, dalla 30 alla 33, 36, 38, 39, dalla 48 alla 52, 58, 59, dalla 61 alla 63.) Popolazione interessata: 5855	
070	La Spezia	Arcola (solo le seguenti sezioni censuarie 7, dalla 25 alla 29, 31, 32, 38, 39, dalla 41 alla 47.) Popolazione interessata: 3317 Bolano (solo le seguenti sezioni censuarie 17, 25, 37, dalla 41 alla 43, 45.) Popolazione interessata: 446 Follo (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 9, dalla 24 alla 29, 31, 32.) Popolazione interessata: 4047 La Spezia (solo le seguenti sezioni censuarie 26, 27, 473, dalla 487 alla 489, 492, 494, dalla 497 alla 500, dalla 527 alla 530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, dalla 568 alla 570, 574, 575, dalla 577 alla 579, 628, 629, 687, 688, 821, dalla 824 alla 954.) Popolazione interessata: 8800 Santo Stefano di Magra (solo le seguenti sezioni censuarie 6, dalla 11 alla 18, dalla 24 alla 31.) Popolazione interessata: 2836 Sarzana (limitatamente alle sezioni censuarie inserite nelle unita' urbanistiche 20*, 34, 40, 41, 50*, 51*, 55 - (*) solo la parte delle unita' urbanistiche coincidente con ob.2.) Popolazione interessata: 1030 Vezzano Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie 9, 10, dalla 15 alla 26, dalla 41 alla 47.) Popolazione interessata: 2414	sospeso
009	Torino	Alpignano Beinasco Borgaro Torinese Bruino Candiolo Castiglione Torinese Cinzano Coazze Collegno Druento Gassino Torinese Giaveno Givoletto Grugliasco La Loggia Leini Moncalieri (l'intero territorio comunale con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello, il fiume Po e delimitata da strada Moriando, strada Revigliasco, via Cavour, Stazione ferroviaria) Popolazione interessata: 42401 Nichelino Orbassano Pecetto Torinese Pianezza Piobesi Torinese	

		Piossasco Reano Rivalba Rivalta di Torino Rivoli San Benigno Canavese San Gillio San Mauro Torinese San Raffaele Cimena Sangano Sciolze Settimo Torinese Torino (solo i seguenti quattro quartieri: Mirafiori Sud, Rebaudengo-Falchera-Villaretto, Madonna di Campagna-Lanzo, Regio Parco-Barca-Bertolla) Popolazione interessata: 130551 Trana Trofarello Val della Torre Valgioie Venaria Reale Villarbasse Vinovo Volpino	
010	Villar Perosa	Perosa Argentina Pinasca Porte San Germano Chisone Villar Perosa	
051	Pont Saint Martin	Pont Saint Martin (solo le seguenti sezioni censuarie 5, 6,11.) Popolazione interessata: 318 Donnas Bard H4ne (solo la sezione censuaria 2.) Popolazione interessata: 443 Arnad Verre's (solo le sezioni censuarie 4 e 10.) Popolazione interessata: 522 Issogne Chandepraz	
053	Aosta	Fenis Saint Marcel Brissogne Pollein Aosta (solo le seguenti sezioni censuarie: 78,dalla 80 alla 83, 86, 87, dalla 120 alla 124, 133, 134, 137, 199, 204,208,250.) Popolazione interessata: 1612	
071	Busto Arsizio	Arconate Buscate Busto Garolfo Busto Arsizio (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: da 1 a 3,da 12 a 15, 29, da 33 a 51, 56, da 88 a 92,da 95 a 97, 8888) Popolazione interessata: 54986 Canegrate Casorezzo Castano Primo Castellanza (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 2,7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 26, 27) Popolazione interessata: 10227 Cerro Maggiore Cuggiono Dairago Fagnano Olona Gorla Maggiore Gorla Minore Inveruno Legnano (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 1, 2, da 4 a 11, da 29 a 36, da 39 a 43, 49, 50) Popolazione interessata: 36979 Magnago Marnate Nosate Olgiate Olona Rescaldina Robecchetto	sospeso

		con Induno San Giorgio su Legnano Solbiate Olona Turbigo Vanzaghello Villa Cortese	
775	Agnone	Capracotta Castelverrino Poggio Sannita (solo la parte del territorio posta al di sotto di quota m.650 compresa tra Acquedotto Pezzelle -confine comunale in corrispondenza del torrente Verrino- strada comunale "Coste del Mulino" dalla F.V. Verrino all'intersezione Est con la strada di lottizzazione Nord del PIP - strada di lottizzazione Nord del PIP -Strada comunale "Coste del Mulino" dall'intersezione Ovest con la strada di lottizzazione Nord del PIP fino a quota 650 sul livello del mare.). Popolazione interessata: 23	
506	Campobasso	Bojano Campobasso Campochiaro Campodipietra Castropignano (solo l'area PIP delimitata dalle strade " Vetecale" e "Valli".) Popolazione interessata: 20 Colle d'Anchise Ferrazzano Gildone Guardiaregia Mirabello Sannitico Pietracatella Ripalimosani San Massimo San Polo Matese Spinete Toro Vinchiaturro	
507	Casacalenda	Casacalenda	
483	Castel di Sangro	Castel del Giudice	
509	Santa Croce di Magliano	Bonefro	
511	Trivento	Bagnoli del Trigno Montefalcone nel Sannio Montemitro Roccavivara Trivento	

ALLEGATO B/2
(circolare n. 41/E del 18.4.2001)

Zone momentaneamente sospese

COD SLL	SLL	Descrizione Dec.20/9/2000
230	Gorizia	Gorizia (solo i seguenti quartieri di Piedimonte, S.Andrea, S. Rocco -S.Anna e Madonnina del Fante - limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del fiume Isonzo)

		Savogna d'Isonzo
231	Monfalcone	Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno)
		Doberdo' del Lago
		Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon)
		Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo.
		Ronchi dei Legionari
		San Giorgio di Nogaro
		Staranzano
		Torviscosa
232	Trieste	Duino-Aurisina (si tratta delle frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana).
		Monrupino (si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Ferneti, che in parte rientra nel comune di Trieste).
		Muggia
		San Dorligo della Valle (si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste, una parte della quale e' situata nel comune di Trieste)
		Sgonico
		Trieste (solo le seguenti Circostrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola- Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)
378	Foligno	Foligno (l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie: dalla 1 alla 48, dalla 50 alla 56, 61 e 62; dalla 66 alla 93, dalla 99 alla 134, dalla 136 alla 141, 143 e 144; dalla 146 alla 170, dalla 181 alla 186, 187 (la fascia a Nord-Est del torrente Teverone di 1.500 m di ampiezza), dalla 188 alla 190, 191 (la parte a Sud-Est della Starda Statale 316); dalla 197 alla 205, dalla 207 alla 233, 247; dalla 249 alla 261, 283 e 284, 290, 293, 382 e 383, 401, 414; dalla 417 alla 419; dalla 425 alla 429, dalla 435 alla 437, 439 e 440)
		Trevi
389	Terni	Narni (l'intero territorio comunale con esclusione delle sezioni censuarie dalla 1 alla 10, dalla 12 alla 26, 28, 29, dalla 105 alla 117, 121)
		Terni (l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie dalla 1 alla 4, dalla 7 alla 11, 12; dalla 13 alla 15, 16, 17, 18 e 19; dalla 21 alla 42, dalla 50 alla 57, 76; dalla 78 alla 84 compresa; 85, 86 e 87;

		dalla 88 alla 99, 101, 102 e 103; dalla 104 alla 107, 108 e 109, dalla 111 alla 116, 117 alla 119, dalla 121 alla 123, dalla 125 alla 129, 130, dalla 131 alla 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, dalla 164 alla 167, 169, 170, dalla 172 alla 175, dalla 177 alla 200, dalla 202 alla 226, 228, dalla 231 alla 245, dalla 249 alla 258, dalla 264 alla 275, dalla 278 alla 285, dalla 287 alla 324, dalla 328 alla 372, 373, 374, 613, 614, 617, dalla 619 alla 653, 655, 656, dalla 658 alla 664, 665, 666, dalla 667 alla 672, dalla 673 alla 676, 677, 678, dalla 679 alla 683, dalla 704 alla 706, 712, 713, 733)
62	Cairo Montenotte	Altare
		Cairo Montenotte (solo le seguenti sezioni censuarie 14, 15, 18, 19, dalla 24 alla 30, dalla 32 alla 34, dalla 36 alla 39, dalla 44 alla 51, 55 solo per la parte a nord della linea ferroviaria.)
		Carcare
		Cengio
		Cosseria (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 14 alla 16)
		Dego (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 3, dalla 5 alla 12, dalla 18 alla 31.)
		Millesimo
		Rocavignale
64	Savona	Bergeggi (solo la sezione censuaria 7)
		Pontinvrea
		Quiliano (solo le seguenti sezioni censuarie 8, dalla 16 alla 21, dalla 27 alla 34, 36, 37, dalla 42 alla 47.)
		Savona (solo le seguenti sezioni censuarie 114, 115, 118, 119, 121, dalla 123 alla 127, dalla 129 alla 132.)
		Vado Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 13, 24, 27.)
		Vezi Portio
66	Genova	Arenano (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 32 alla 35, 37, 40)
		Avegno
		Bargagli
		Busalla (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 6 alla 11, 13, 14.)
		Casella
		Ceranesi (solo le seguenti sezioni censuarie 20, 22, 24, 44, 45.)

		Cogoleto (solo le sezioni censuarie 23 e 35.)
		Lavagna
		Genova (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 24 alla 27, dalla 29 alla 97, dalla 101 alla 106, dalla 108 alla 112, dalla 153 alla 159, dalla 166 alla 179, dalla 189 alla 194, dalla 200 alla 215, 217, 229, 230, 239, 266, 281, 328, dalla 334 alla 343, dalla 350 alla 364, 367, dalla 374 alla 377, dalla 390 alla 393, dalla 431 alla 433, 461, 520, dalla 522 alla 524, dalla 542 alla 620, 661, 663, 705, 706, dalla 709 alla 725, dalla 801 alla 829, dalla 831 alla 835, 839, 841, dalla 844 alla 847, dalla 853 alla 872, dalla 877 alla 881, 891, dalla 895 alla 899, dalla 960 alla 1025, dalla 1047 alla 1049, 1107, dalla 1114 alla 1122, dalla 1191 alla 1193, 1363, 1367, 1712, 1753, 1754, 2718, dalla 3103 alla 3112.)
		Isola del Cantone (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 7, 12, 13, 15, 16, 22, 37.)
		Montoggio
		Ronco Scrivia (solo le seguenti sezioni censuarie 1, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27.)
		Sant'Olcese (solo le seguenti sezioni censuarie 7, 8, dalla 11 alla 13, 15, 26, dalla 32 alla 35.)
		Savignone (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 3 alla 6, 12, 17, 18.)
		Serra Ricco' (solo la sezione censuaria 13.)
		Sori (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 5 alla 13, dalla 15 alla 17, 25, 26.)
70	La Spezia	Arcola (solo le seguenti sezioni censuarie 7, dalla 25 alla 29, 31, 32, 38, 39, dalla 41 alla 47.)
		Bolano (solo le seguenti sezioni censuarie 17, 25, 37, dalla 41 alla 43, 45.)
		Follo (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 9, dalla 24 alla 29, 31, 32.)
		La Spezia (solo le seguenti sezioni censuarie 26, 27, 473, dalla 487 alla 489, 492, 494, dalla 497 alla 500, dalla 527 alla 530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, dalla 568 alla 570, 574, 575, dalla 577 alla 579, 628, 629, 687, 688, 821, dalla 824 alla 954.)
		Santo Stefano di Magra (solo le seguenti sezioni censuarie 6, dalla 11 alla 18, dalla 24 alla 31.)
		Sarzana (limitatamente alle sezioni censuarie inserite nelle unita' urbanistiche 20*, 34, 40, 41, 50*, 51*, 55 - (*) solo la parte delle unita' urbanistiche coincidente con ob.2.)
		Vezzano Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie 9, 10, dalla 15 alla 26, dalla 41 alla 47.)
71	Busto Arsizio	Arconte

	Buscate	
	Busto Garolfo	
	Busto Arsizio (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: da 1 a 3, da 12 a 15, 29, da 33 a 51, 56, da 88 a 92, da 95 a 97, 8888)	
	Canegrate	
	Casorezzo	
	Castano Primo	
	Castellanza (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 2, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 26, 27)	
	Cerro Maggiore	
	Cuggiono	
	Dairago	
	Fagnano Olona	
	Gorla Maggiore	
	Gorla Minore	
	Inveruno	
	Legnano (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 1, 2, da 4 a 11, da 29 a 36, da 39 a 43, 49, 50)	
	Magnano	
	Marnate	
	Nosate	
	Olgiate Olona	
	Rescaldina	
	Rebecchetto con Induno	
	San Giorgio su Legnano	
	Solbiate Olona	
	Turbino	
	Vanzaghello	
	Villa Cortese	